

D.R. n. 252

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Macerata;
Visto il Regolamento per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Ateneo;
visto il Regolamento di organizzazione di Ateneo;
visto il Regolamento didattico di Ateneo;
visto il verbale del Consiglio della Facoltà di Scienze Politiche del 19.11.2008 con il quale il Consiglio stesso ha deliberato il Regolamento didattico della Facoltà;
vista la delibera del Senato Accademico del 24.2.2009;

D E C R E T A

Art. 1

E' emanato il Regolamento didattico della Facoltà di Scienze Politiche, secondo il testo allegato al presente decreto.

Art. 2

Gli eventuali atti adottati in esecuzione delle disposizioni contenute nel suddetto Regolamento, anteriormente all'emanazione del presente decreto, si intendono sanati a tutti gli effetti di legge.

Macerata, 9.3.2009

IL RETTORE
(f.to prof. Roberto Sani)

GB/ms

REGOLAMENTO DIDATTICO DELLA FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE

(approvato nell'adunanza del Consiglio di Facoltà del 19 novembre 2008)

Art.1

Oggetto

Ai sensi dell'art 10 comma II del Regolamento didattico di Ateneo, il presente Regolamento didattico definisce l'organizzazione della Facoltà di Scienze politiche dell'Università degli studi di Macerata e disciplina il funzionamento dei suoi organi. Esso si applica a tutti i Corsi di studio istituiti ed attivati nella Facoltà stessa.

Art. 2

Organi della Facoltà

Sono organi della Facoltà:

- il Consiglio della Facoltà;
- il Preside;
- il Consiglio di Presidenza.

Art.3

Consiglio della Facoltà

Il Consiglio è competente a:

- eleggere il Preside;
- approvare il Regolamento didattico della Facoltà e i Regolamenti dei Corsi di studio in essa istituiti ed attivati;
- coordinare ed approvare, per la parte di sua competenza, i Corsi di studio, nonché le altre attività formative, anche quelle organizzate in sedi decentrate, sulla base di apposite convenzioni stipulate dall'Ateneo con Enti pubblici e privati che ne garantiscano il finanziamento continuativo, ovvero sulla base di accordi, protocolli o intese con altri enti pubblici o privati;
- approvare i Corsi di alta formazione permanente e ricorrente, di perfezionamento scientifico, di aggiornamento professionale, i Master universitari, nonché altre attività formative, anche eventualmente in collaborazione con altri Atenei italiani ed esteri o con altri Enti pubblici o privati, e/o in sedi decentrate;

- proporre al Senato accademico l'attivazione e la disattivazione dei Corsi di studio ai sensi dell'art. 24 dello Statuto;
- approvare i piani complessivi di sviluppo didattico anche pluriennale, armonizzando e coordinando le proposte dei Corsi di studio attivati;
- fissare i criteri generali per l'armonizzazione degli ordinamenti didattici dei Corsi di studio che di essa fanno parte e valutarne la coerenza alla luce dei criteri fissati e dei loro obiettivi formativi;
- provvedere alla programmazione e alla destinazione delle risorse didattiche ed economiche sulla base delle proposte delle strutture didattiche interessate;
- deliberare, anche su istanza delle strutture didattiche interessate, la richiesta di indizione di bandi di concorso o di trasferimento relativi al personale docente da sottoporre al Senato accademico e al Consiglio di Amministrazione;
- provvedere alle relative chiamate del personale docente;
- provvedere alla copertura degli insegnamenti dei Corsi di studio, sulla base delle proposte dei Consigli interessati;
- provvedere al coordinamento generale delle attività didattiche, di assistenza e di orientamento agli studi e tutorato dei Corsi di studio attivati presso di essa;
- approvare il quadro complessivo dell'offerta didattica di competenza, ai fini della valutazione da parte del Senato accademico, ai sensi del Regolamento didattico d'Ateneo;
- autorizzare il personale docente a fruire di periodi di esclusiva attività di ricerca;
- adottare le altre delibere previste dallo Statuto.

Art. 4

Composizione del Consiglio della Facoltà

Il Consiglio è composto dai professori di ruolo e fuori ruolo della Facoltà, dai ricercatori universitari e dagli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento della Facoltà titolari di affidamento o supplenza, da tre rappresentanti dei ricercatori universitari e degli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento della Facoltà, e da una rappresentanza degli studenti iscritti alla Facoltà.

Art. 5

Funzionamento del Consiglio della Facoltà

Il Consiglio della Facoltà è convocato dal Preside, in via ordinaria, secondo il calendario stabilito con cadenza annuale all'inizio di ogni anno accademico. Il Preside può convocare il Consiglio in via straordinaria qualora sussistano particolari ragioni di necessità ed urgenza, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno un terzo dei componenti.

La convocazione è effettuata mediante comunicazione indicante l'ordine del giorno inviata almeno 7 giorni prima della data dell'adunanza all'indirizzo di posta elettronica indicato dai singoli membri del Consiglio. In caso di necessità o urgenza il Consiglio può essere convocato con un preavviso di almeno 24 ore.

Il Consiglio si considera validamente riunito quando siano presenti alla seduta almeno la metà più uno dei suoi membri includendo nel computo gli assenti giustificati. I professori fuori ruolo concorrono alla formazione del numero legale soltanto se presenti alla seduta.

Ai fini dello svolgimento delle adunanze del Consiglio della Facoltà valgono le disposizioni generali in materia di funzionamento degli organi collegiali.

Le funzioni di segretario verbalizzante del Consiglio della Facoltà sono esercitate dal componente di ruolo con minore anzianità di servizio.

Le deliberazioni, ivi comprese quelle relative alla chiamata e al trasferimento dei professori e dei ricercatori, sono assunte per alzata di mano. Per altre deliberazioni concernenti persone e per giudizi di carattere scientifico, è facoltà dei membri del Consiglio chiedere la votazione a scrutinio segreto alla quale si procede nel caso essa venga approvata da almeno i due terzi dei presenti.

Le deliberazioni sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto. In caso di parità prevale il voto del Preside. Per le deliberazioni adottate non all'unanimità, il verbale indica i numeri complessivi degli astenuti e dei voti contrari. Ciascun componente può tuttavia chiedere che il verbale faccia specifica menzione del suo voto.

Salvo espressa indicazione in senso contrario, le deliberazioni del Consiglio della Facoltà sono esecutive al momento dell'approvazione del verbale. In caso d'urgenza e per punti definiti può essere prevista l'immediata esecutività delle deliberazioni stesse.

Il verbale di ciascuna adunanza è sottoscritto dal Preside e dal segretario ed è di norma sottoposto all'approvazione del Consiglio della Facoltà nell'adunanza immediatamente successiva.

La pubblicità degli atti del Consiglio della Facoltà è assicurata mediante pubblicazione nel sito della Facoltà. L'originale è inviato alla Direzione Amministrativa dell'Ateneo, che provvede alla sua conservazione nelle modalità stabilite dall'Ateneo stesso.

Art. 6 **Preside**

Il Preside rappresenta la Facoltà, convoca e presiede il Consiglio della Facoltà ed il Consiglio di Presidenza, predispose i relativi ordini del giorno e provvede ad attuarne le deliberazioni. Esso esercita funzioni di iniziativa e di coordinamento, sovrintende al regolare svolgimento di tutte le attività didattiche e organizzative che fanno capo alla Facoltà, svolge funzioni di vigilanza e di controllo sulle attività didattiche della medesima. Esercita, infine, tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento didattico di Ateneo.

Il Preside viene eletto dai membri del Consiglio della Facoltà tra i professori di ruolo e fuori ruolo di I fascia ed è nominato con decreto del rettore. Il Preside dura in carica tre anni accademici ed è immediatamente rieleggibile una sola volta. La carica di Preside è incompatibile con quella di Rettore, Pro-Rettore, Presidente di Corso di studio, Direttore di struttura scientifica e membro del Consiglio di Amministrazione.

Il Preside è eletto a scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Facoltà nelle prime tre votazioni. In caso di mancata elezione si procede al ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. E' eletto chi riporta il maggior numero di voti.

Il Preside può nominare fra i professori di ruolo e fuori ruolo della Facoltà un Vice Preside, con il compito di svolgere le funzioni a lui delegate.

Il Preside può nominare fra i Professori di ruolo e i ricercatori confermati della Facoltà dei delegati per lo svolgimento di specifiche funzioni.

Art. 7

Consiglio di Presidenza

Il Consiglio di Presidenza è composto dal Preside, dal Vice-Preside e dai Presidenti dei Corsi di studio appartenenti alla Facoltà e dura in carica tre anni. Il Preside può invitare a partecipare alle riunioni del Consiglio altri docenti della Facoltà, in considerazione delle specifiche materie oggetto di trattazione.

Il Consiglio svolge funzioni istruttorie e preparatorie sui punti dell'ordine del giorno delle sedute del Consiglio della Facoltà e coopera all'esecuzione delle delibere adottate dal Consiglio della Facoltà medesimo.

Art 8

Consigli di corso di studio e Consigli unificati

1. Ciascun Corso di studio attivato dalla Facoltà è retto da un Consiglio costituito dai professori di ruolo e fuori ruolo, dai ricercatori, dagli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento che vi prestano attività di docenza.
2. Al Consiglio partecipano, alle condizioni stabilite dal Regolamento didattico d'Ateneo, i titolari di supplenze e affidamenti e contratti di insegnamento, ed una rappresentanza degli studenti eletta secondo le modalità indicate dal Regolamento di organizzazione dell'Ateneo.
3. Il Consiglio è presieduto da un docente di ruolo eletto tra i professori ad esso afferenti.
4. I Consigli dei corsi di studio hanno il compito primario di programmare, organizzare e gestire le attività didattiche. In particolare approvano i piani di studio e assicurano la realizzazione dei progetti comuni di attività e di sperimentazioni didattiche nei Corsi di laurea e di laurea magistrale attivati. Formulano inoltre proposte al Consiglio di Facoltà in ordine ai piani pluriennali di sviluppo dell'Ateneo, e con riguardo alle richieste di personale docente e

ricercatore. Ad essi spetta ogni altra attribuzione demandata loro dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti dell'Ateneo.

5. I Consigli di Corso di studio relativi a percorsi formativi tra loro interrelati ovvero ad aree scientifico-disciplinari omogenee possono essere retti da un Consiglio unificato istituito con apposita delibera del Consiglio di Facoltà, secondo quanto stabilito dal Regolamento didattico di Ateneo. Al Consiglio unificato si applicano tutte le disposizioni di cui ai precedenti commi. Al fine di garantire la più efficace organizzazione e gestione della didattica, il Consiglio unificato – con apposita delibera – può designare uno o più Coordinatori per ciascuno dei Corsi di studio rimessi alla sua competenza.
6. La pubblicità degli atti dei Consigli di Corso di studio e dei Consigli unificati è assicurata pubblicazione nel sito della Facoltà. L'originale è inviato alla Direzione Amministrativa dell'Ateneo, che provvede alla sua conservazione nelle modalità stabilite dall'Ateneo stesso.

Art. 9

Comitato consultivo

Ai sensi dello Statuto dell'Ateneo, la Facoltà, con delibera del Consiglio, può istituire un Comitato consultivo composto da personalità italiane o straniere provenienti dal mondo scientifico, culturale ed accademico esterno all'Ateneo, nonché da quello delle professioni, delle istituzioni e dell'economia, con il compito di promuovere, sostenere e rafforzare i collegamenti esterni della Facoltà. Il Comitato, il cui funzionamento è disciplinato dal Regolamento di organizzazione d'Ateneo, è presieduto dal Preside di Facoltà ed i suoi componenti sono nominati dal Rettore, su delibera del Consiglio di Facoltà.

Art.10

Attuazione degli ordinamenti didattici

La Facoltà procede alle attività necessarie all'attuazione degli ordinamenti didattici attraverso il coordinamento dei Corsi di studio che ne fanno parte.

Su proposta dei Consigli di Corso di studio, ovvero di eventuali Consigli unificati, la Facoltà approva i Regolamenti didattici dei relativi Corsi, verificando in particolare la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati.

La Facoltà predispose gli interventi necessari per il coordinamento delle attività didattiche che implicano relazioni internazionali.

Art. 11

Programmazione delle attività didattiche

1. Il Consiglio di Facoltà, su proposta dei Consigli di Corso di studio, programma le attività didattiche del successivo anno accademico e ne dà congrua pubblicità

attraverso l'inserimento nel suo sito ufficiale. Tale attività viene svolta nei termini fissati dall'Ateneo al fine dell'espletamento dei necessari adempimenti ministeriali e, di regola, entro il 31 maggio di ciascun anno.

2. Il Consiglio di Facoltà, su proposta dei Consigli dei Corsi di studio, stabilisce la durata dei singoli insegnamenti ed il numero delle ore di lezione, in coerenza con le determinazioni assunte dall'Ateneo in relazione alla corrispondenza tra crediti formativi e ore di lezione. I corsi di insegnamento hanno di norma una durata di 40 ore di lezione, alle quali si possono aggiungere altre attività didattiche quali seminari, esercitazioni o corsi integrativi. Gli insegnamenti possono articolarsi in due o più moduli didattici, corrispondenti ad argomenti specifici. Sull'attribuzione dei moduli delibera il Consiglio della Facoltà.
3. Il Consiglio di Facoltà, su proposta del docente titolare dell'insegnamento, può approvare lo svolgimento di specifici corsi integrativi su temi attinenti all'oggetto dell'insegnamento. La titolarità dei corsi integrativi può essere attribuita a studiosi italiani e stranieri di comprovata competenza nelle tematiche oggetto del corso. I corsi integrativi devono essere funzionalmente raccordati con il corso di riferimento e la loro frequenza non dà diritto all'attribuzione di ulteriori CFU.
4. Il Consiglio di Facoltà, anche su proposta dei competenti Consigli di Corso di studio e Consigli unificati, approva il programma delle attività seminariali previste per ciascun semestre, definendo anche il numero di CFU attribuito a ciascuna di esse e le relative modalità di verifica dell'apprendimento.
5. Nel caso di disattivazione di insegnamenti, il Consiglio di Facoltà, su proposta del Consiglio di Corso di studio competente, indica gli insegnamenti che sono da considerare ad essi equivalenti. In assenza di insegnamenti equivalenti, viene comunque assicurata la possibilità di sostenere l'esame della materia disattivata, con una commissione predisposta su indicazione del Preside.
6. L'impegno didattico dei singoli docenti, nella misura stabilita dal Regolamento didattico di Ateneo, ha luogo, di norma, per non più di due ore al giorno, per un massimo di tre giorni a settimana. Deroghe a tale regola potranno essere eccezionalmente accordate previa richiesta motivata al Preside.

Art. 12

Calendario delle lezioni, degli esami e delle prove finali

L'attività universitaria si svolge nel periodo dal 1° ottobre al 30 settembre di ogni anno accademico.

Entro il 31 maggio di ciascun anno, il Consiglio della Facoltà stabilisce un calendario generale con l'indicazione dei periodi riservati all'attività didattica, agli esami e alle prove finali.

Il calendario delle lezioni è articolato ogni anno in due semestri. La distribuzione degli insegnamenti tra i due semestri è stabilita dal Consiglio di Facoltà che dovrà assicurare un sostanziale equilibrio del numero di discipline da attivare.

Il calendario degli esami prevede tre sessioni ordinarie, più un appello straordinario d'esame, riservato agli studenti fuori corso, anche durante l'attività didattica.

I Consigli dei Corsi di studio formulano proposte sulle modalità di svolgimento delle varie forme di attività didattica e degli esami, anche al fine di evitare quanto più possibile le sovrapposizioni.

Tra un appello e l'altro del medesimo insegnamento devono intercorrere, di norma, non meno di dieci giorni. Le date relative agli appelli delle singole discipline sono pubblicate nel sito della Facoltà. Le date, una volta pubblicate, non possono essere anticipate.

Art.13

Verifiche del profitto

Le Commissioni di esame devono essere composte da almeno due membri. Insieme al docente responsabile dell'insegnamento, che la presiede, ne possono far parte altri docenti o cultori della materia, nominati dal Consiglio di Facoltà. L'elenco dei cultori ammessi a svolgere la funzione di membro di commissione esaminatrice è definito dal Consiglio di Facoltà, tenuto conto dei requisiti generali fissati dal Senato accademico.

Nel caso di corsi d'insegnamento articolati in moduli, fanno parte della Commissione d'esame tutti i titolari dei rispettivi moduli, fra i quali viene nominato un Presidente.

Art. 14

Prova finale per il conseguimento del titolo di studio

Il titolo di studio è conferito previo superamento di una prova finale.

La Commissione giudicatrice della prova finale è nominata dal Preside su proposta del Presidente del Consiglio del Corso di studio ed è composta di norma da almeno cinque membri scelti tra i professori di prima e seconda fascia, ricercatori ed assistenti del ruolo ad esaurimento, nonché tra i professori a contratto in servizio nell'anno accademico interessato. Di essa possono far parte anche professori di Facoltà diverse da quelle cui sono iscritti i candidati.

Le funzioni di Presidente della Commissione sono svolte, di norma, dal professore di I fascia più anziano nel ruolo, ovvero, se presente, dal Preside della Facoltà o dal Presidente del Consiglio del Corso di studio. Svolge le funzioni di segretario il componente della commissione con minore anzianità.

L'esame di laurea consiste nella discussione di un elaborato scritto, redatto secondo le modalità definite dal Consiglio di Facoltà con apposita delibera.

Per gli studenti dei corsi di laurea di primo livello, l'elaborato può essere di tipo compilativo o di approfondimento. Con apposita delibera del Consiglio di Facoltà saranno regolamentate le modalità di redazione di ciascuna tipologia di elaborato, e il punteggio massimo attribuibile dalla Commissione di laurea.

Per gli studenti del corso di laurea quadriennale e per gli studenti dei corsi di laurea magistrale possono essere attribuite anche tesi di ricerca. Con apposita delibera del

Consiglio di Facoltà saranno regolamentate le modalità di redazione di tale elaborato, e il punteggio massimo attribuibile dalla Commissione di laurea.